



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA
Area Programmazione Territoriale Infrastrutture-Ambiente

PPGR



PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE RIFIUTI SEZIONE D – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Aprile 2003

SEZIONE D – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA' DEL PIANO E RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

1. Il PPGR è finalizzato alla razionalizzazione del sistema provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e persegue criteri di efficienza, efficacia ed economicità assicurando, nell'ambito territoriale ottimale, una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma precedente il PPGR tiene preminente conto delle esigenze di tutela ambientale del territorio in un'ottica di massima precauzione anche mediante un processo condiviso attuato attraverso le più ampie forme di consultazione.
3. Le previsioni del PPGR si integrano con gli altri strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ai cui contenuti sono coordinate e collegate anche attraverso specifici rinvii.
4. In particolare le previsioni del PPGR sono riferite all'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) che, in applicazione dell'art. 2 della L.R. n. 25/1999, coincide con l'intero territorio provinciale.
5. Sulla base dei contenuti del PPGR il Piano d'Ambito, redatto a cura dell'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di cui alla L.R. n.25/1999, provvede alla programmazione delle attività necessarie per l'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani secondo le indicazioni di cui all'art. 17 della medesima Legge Regionale.

ART. 2 PROCEDURA DI FORMAZIONE E TERMINI DI VALIDITA' DEL PIANO

1. Il PPGR viene adottato e approvato secondo quanto previsto dalla L.R. n. 20/2000.
2. La validità del PPGR è di 10 anni decorrenti dalla data di approvazione; esso è comunque revisionato dopo i primi 5 anni.
3. Dalla data di adozione del PPGR e fino alla data di approvazione operano le misure di salvaguardia.
4. Rispetto alla sua attuazione il PPGR è articolato in fasi temporali progressive funzionali ai diversi obiettivi da raggiungere; la verifica del grado di raggiungimento di tali obiettivi potrà far emergere ulteriori specifiche esigenze di aggiornamento che potranno essere oggetto di apposite varianti.

TITOLO II - DISCIPLINA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 3 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA, DI TRATTAMENTO ANCHE AI FINI DEL RECUPERO, DI SMALTIMENTO E DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI URBANI

1. Nessun progetto di ampliamento o di nuovo impianto di discarica, di trattamento anche ai fini del recupero, di smaltimento e di stoccaggio dei rifiuti urbani può essere approvato nelle aree classificate non idonee in base alle tavole, alle tabelle e alle norme di attuazione contenute nel PTCP ed il cui stralcio è riportato nell'appendice n. 1 del PPGR
2. Il PPGR **definisce i criteri per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee per la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e, anche con efficacia eventualmente derogatoria rispetto ai contenuti prescrittivi di cui al primo comma, individua nelle Tavole B1, B2, B3, B4, B5 le aree confermate dal PPGR nelle quali risultano realizzati e**

realizzabili impianti in base al previgente piano di settore, e nelle quali sono consentiti ampliamenti di impianti già esistenti al fine di minimizzare l'impatto ambientale conseguente alla realizzazione del complesso di impianti di cui l'A.T.O. necessita per un'ottimale ed autosufficiente gestione dei rifiuti urbani,

3. Fatti salvi eventuali aggiornamenti a norma dell'art. 2, e nel rispetto degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24.3.2000, n. 20, e del combinato disposto degli artt. 128, comma 3, lettera a), della L.R. 21.4.1999, n. 3, e 22, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 5.2.1997, n. 22, possono essere realizzati solo gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indicati negli elaborati del PPGR sulla base del principio di autosufficienza provinciale e del conseguente prevedibile fabbisogno nel bacino di utenza considerato.
4. Peraltro, ferme restando le previsioni localizzative di cui al precedente comma 2), il principio di autosufficienza non costituisce fattore di limitazione delle attività di recupero di rifiuti urbani. In particolare sono sempre ammessi, purché risultino rispettosi di tutte le prescrizioni urbanistiche comunali e ambientali e sanitarie dettate dall'a.r.p.a e dall'Azienda USL, piccoli punti di raccolta e trattamento della sola frazione vegetale (compost verde) gestiti anche a livello comunale.
5. Nelle ipotesi in cui la realizzazione di un impianto di rifiuti urbani risulti correlata alla corrispondente dismissione di un analogo impianto già esistente, non opera, durante il periodo di realizzazione e di avvio del nuovo impianto, il divieto di cui al **Prospetto 3 dell'Allegato R delle NTA del PTCP** relativo alla distanza minima che deve intercorrere tra gli impianti di gestione rifiuti.
6. Nelle ipotesi di ampliamento o realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e/o trattamento di rifiuti urbani in adiacenza ad analoghi impianti preesistenti, non opera il divieto di cui alla **Prospetto 3 dell'Allegato R delle NTA del PTCP** relativo alla distanza minima che deve intercorrere tra gli impianti di gestione rifiuti.
7. L'individuazione cartografica dei siti di localizzazione degli impianti di cui alle **Tavole B1, B2, B3, B4, B5** richiamate nel precedente comma 2) ha efficacia prescrittiva a norma dell'art. 11, comma 1), lettera c), della L.R. 24.3.2000, n. 20 e, come tale, deve trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevale sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le predette prescrizioni.

ART. 4 DISPOSIZIONI GESTIONALI IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI

1. Il PPGR costituisce atto di indirizzo del Piano di gestione dell'A.T.O. relativamente agli obiettivi prefissati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché alle generali modalità di raccolta e al conferimento dei rifiuti stessi da avviarsi a smaltimento negli impianti individuati dal PPGR stesso.
2. Eventuali accordi di reciprocità interprovinciali stipulati ai sensi dell'art. 25, comma 2), della L.R. n. 3/1999 hanno di per sé efficacia derogatoria rispetto a tutte le previsioni del PPGR fatta eccezione per quelle aventi valenza localizzativa degli impianti.
3. Non appena le condizioni gestionali (sistemi di raccolta – informazione) lo consentano l'Agenzia d'Ambito dovrà prevedere la sostituzione della tassa comunale sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU) con il sistema tariffario costituente, per sua natura, il più idoneo strumento economico amministrativo volto a promuovere organiche azioni di ottimizzazione della gestione dei rifiuti, di utilizzazione delle tecniche a basso impatto ambientale e di raccolta differenziata e recupero; l'articolazione tariffaria dovrà essere tale da incentivare la minore produzione di rifiuti, la partecipazione agli schemi di raccolta differenziata e la pratica del compostaggio domestico.
4. Fatta salva l'applicazione da parte degli impianti di smaltimento e di recupero di una tariffa agevolata per il conferimento dei rifiuti dei comuni in cui gli impianti stessi sono ubicati, il Piano d'Ambito, nella definizione dei costi e delle tariffe, dovrà inoltre tener conto:
 - delle specificità socio-economiche e territoriali delle diverse aree di raccolta dei rifiuti;

- di tutte le voci di costo, compreso gli oneri di compensazione (da destinare prioritariamente ad interventi sul territorio interessato) per i Comuni sede di impianto o che comunque risentono di ricadute ambientali, e di ricavo (vendita dei materiali recuperati e produzione energetica) inerenti alla gestione dei rifiuti;
 - di apposite valutazioni (da effettuarsi mediante rilevazioni dirette) per la corretta definizione della quota di provenienza domestica e non domestica dei rifiuti privilegiando, per questa ultima, l'applicazione di una tariffa ancorata alla reale quantità prodotta;
 - di un sistema che tenda, per le utenze domestiche, a realizzare un metodo tariffario correlato con una fase di pesatura del rifiuto all'inizio e alla fine di ciascun percorso di raccolta (eventualmente anche a campione);
5. Le attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione rappresentano strumenti necessari per incentivare la riduzione ed il recupero dei rifiuti; l'Agenzia d'Ambito dovrà destinare una quota pari ad almeno il 5% delle entrate ad iniziative per la riduzione ed il recupero dei rifiuti.
6. L'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, costituito con atto di G. P. 20.09.2000, n. 263, ai fini della verifica delle tappe di attuazione del Piano ha il compito di monitorare la produzione e la movimentazione dei rifiuti, il sistema tariffario nonché di svolgere funzioni di informazione ai cittadini.

TITOLO III - DISCIPLINA DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 5 RECUPERO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI DI PRODUZIONE

1. Nella gestione dei rifiuti speciali dovranno essere privilegiate le azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti stessi nonché all'introduzione di tecnologie di recupero.
2. In particolare, nel rispetto dei prescritti procedimenti autorizzativi, sono sempre ammesse le operazioni di recupero da effettuarsi negli impianti industriali di produzione a condizione che risultino soddisfatti tutti i requisiti di carattere igienico - sanitario ed ambientale.

ART. 6 PRINCIPIO DI PROSSIMITA' RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Nel rispetto della disciplina di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9, deve essere favorita la realizzazione di impianti che consentano di sopperire alle necessità di stoccaggio, di trattamento e di recupero dei rifiuti speciali prodotti nelle aree più prossime alla localizzazione prescelta.
2. Pertanto la realizzazione di un nuovo impianto di stoccaggio, di trattamento e di recupero dei rifiuti speciali o il potenziamento di uno esistente, in misura superiore al limite del 5% di cui al comma 5 del successivo articolo 7, potrà essere autorizzato qualora sia dimostrata l'esistenza, nel suo intorno, di un'area in cui sia presente un corrispondente fabbisogno.

ART. 7 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA, DI TRATTAMENTO ANCHE AI FINI DEL RECUPERO, DI SMALTIMENTO E DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI SPECIALI AL DI FUORI DELLE ZONE OMOGENEE PRODUTTIVE O DI SERVIZI TECNOLOGICI ED EQUIVALENTI ESISTENTI ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PPGR

1. Nessun progetto di ampliamento o di nuovo impianto di discarica, di trattamento anche ai fini del recupero, di smaltimento e di stoccaggio dei rifiuti speciali può essere approvato nelle aree classificate non idonee in base alle tavole, alle tabelle e alle norme di attuazione contenute nel PTCP e il cui stralcio è riportato nell'appendice n. 1 del PPGR.
2. Nelle restanti aree, relativamente alla approvazione dei progetti di ampliamento o di nuovo impianto di discarica, di trattamento anche ai fini del recupero, di smaltimento e di stoccaggio dei rifiuti speciali si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
3. Nei comuni dotati di Piano Strutturale Comunale - P.S.C. a norma della L.R. n. 20/2000, potranno essere approvati progetti di ampliamento di nuovo impianto di discarica, di trattamento, anche ai fini del recupero, di smaltimento e di stoccaggio dei rifiuti speciali a condizione che, oltre al favorevole esito delle diverse valutazioni istruttorie, i progetti stessi risultino compatibili con le previsioni del P.S.C. stesso.
4. Nei Comuni non ancora dotati di P.S.C. a norma della L.R. n. 20/2000, per un periodo transitorio massimo di 2 anni dalla data di approvazione del PPGR, non possono essere approvati progetti di nuovi impianti di discarica, di trattamento, anche ai fini del recupero, di smaltimento e di stoccaggio dei rifiuti speciali salvo che, oltre al favorevole esito delle diverse valutazioni istruttorie, in sede di apposita Conferenza di cui al D. Lgs. n. 22/1997 e/o alla L.R.

- n. 9/1999, il rappresentante dell'amministrazione comunale interessata produca deliberazione consiliare di espresso assenso al riguardo.
5. Nei Comuni non ancora dotati di P.S.C. a norma della L.R. n. 20/2000, e nei quali siano già presenti impianti di trattamento, smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti speciali, sono consentiti congiuntamente o disgiuntamente:
 - a. l'ampliamento a tantum della potenzialità dei medesimi nella misura massima del 5%. Tale percentuale di ampliamento è riferita tanto ai volumi edificati, quanto alla superficie complessivamente occupata, incluse eventuali aree scoperte, e alla capacità di stoccaggio già autorizzata. L'ampliamento proposto non potrà cioè comportare un incremento superiore al 5% di ciascuno dei parametri sopraindicati
 - b. la realizzazione di interventi volti al miglioramento dell'efficienza degli impianti già esistenti che non comportino alcun ampliamento della potenzialità come definita al precedente punto a).
 6. Nei comuni non ancora dotati di PSC a norma della L.R. n. 20/2000, decorso il periodo transitorio di cui al comma 4, potranno essere approvati progetti di ampliamento oltre il 5% o di nuovo impianto di discarica, di trattamento, anche ai fini del recupero, di smaltimento e di stoccaggio dei rifiuti speciali che abbiano ottenuto il favorevole esito delle diverse valutazioni istruttorie in sede di Conferenza di cui al D. Lgs. n. 22/1997 e/o alla L.R. n. 9/1999, salvo che il rappresentante dell'amministrazione comunale interessata produca deliberazione consiliare di espresso diniego al riguardo. Il diniego manifestato con tale deliberazione dovrà risultare motivato attraverso una sintetica anticipazione, relativamente al sito interessato dalla proposta di impianto, delle analisi e delle valutazioni demandate dall'art. 28 della L.R. n. 20/2000 al PSC.
 7. Nelle ipotesi in cui la realizzazione di nuovo impianto di trattamento anche ai fini del recupero, di smaltimento e di stoccaggio dei rifiuti speciali risulti correlata alla corrispondente dismissione di un analogo impianto già esistente, non opera, durante il periodo di realizzazione e di avvio del nuovo impianto, il divieto di cui alla **Prospetto 3 dell'Allegato R delle NTA del PTCP** del PTCP relativo alla distanza minima che deve intercorrere tra gli impianti di gestione rifiuti.
 8. In tutto il comparto agricolo sono sempre ammessi impianti di compostaggio per esigenze aziendali, purché rispettosi di tutte le prescrizioni ambientali e sanitarie dettate dall'a.r.p.a e dall'Azienda USL
 9. Per le domande pendenti, dalla data di adozione del PPGR operano le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della L.R. 24.3.2000, n. 20.

ART. 8 REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA, DI TRATTAMENTO, ANCHE AI FINI DEL RECUPERO, DI SMALTIMENTO E DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI SPECIALI IN ZONE OMOGENEE PRODUTTIVE O DI SERVIZI TECNOLOGICI ED EQUIVALENTI ESISTENTI ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PPGR PER LE QUALI IL PRG PREVEDE ESPRESSAMENTE L'INSEDIABILITA' DI FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Ai fini del presente articolo, per zone omogenee produttive o di servizi tecnologici ed equivalenti esistenti alla data di adozione del PPGR si intendono le zone oggetto di specifica previsione urbanistica indipendentemente dal grado di realizzazione della previsione stessa.
2. Fino all'entrata in vigore del P.S.C., nelle zone omogenee produttive o di servizi tecnologici ed equivalenti esistenti alla data di adozione del PPGR per le quali il PRG prevede espressamente l'insediabilità di funzioni relative alla gestione di rifiuti speciali, continua ad applicarsi la normativa di tale strumento urbanistico in quanto più favorevole rispetto alle disposizioni di cui al precedente art. 7.
3. In tali zone è comunque esclusa la realizzazione di impianti di discarica di rifiuti speciali.

4. In sede di redazione del PSC potranno essere previste localizzazioni anche in deroga alla classificazione delle aree non idonee ove finalizzate a consentire ampliamenti di impianti già esistenti localizzati, anche solo parzialmente, nelle zone di cui al presente articolo.

ART. 9 REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA, DI TRATTAMENTO, ANCHE AI FINI DEL RECUPERO, DI SMALTIMENTO E DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI SPECIALI IN ZONE OMOGENEE PRODUTTIVE O DI SERVIZI TECNOLOGICI ED EQUIVALENTI ESISTENTI ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PPGR PER LE QUALI IL PRG NON PREVEDE ESPRESSAMENTE L'INSEDIABILITA' DI FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Ai fini del presente articolo, per zone omogenee produttive o di servizi tecnologici ed equivalenti esistenti alla data di adozione del PPGR si intendono le zone oggetto di specifica previsione urbanistica indipendentemente dal grado di realizzazione della previsione stessa.
2. In tali zone è comunque esclusa la realizzazione di impianti di discarica di rifiuti speciali.
3. Fino all'entrata in vigore del P.S.C., nelle zone omogenee produttive o di servizi tecnologici ed equivalenti esistenti alla data di adozione del PPGR per le quali il PRG non prevede espressamente l'insediabilità di funzioni relative alla gestione di rifiuti speciali si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del precedente art.7.

ART.10 OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AMMESSE AL REGIME SEMPLIFICATO

1. Le prescrizioni localizzative di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 non si applicano alle operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi disciplinati dal regime semplificato di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997.
2. Le attività di cui al comma precedente sono localizzate in applicazione dei criteri dettati dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997, tenuto conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della comunicazione.
3. La localizzazione avverrà comunque, di preferenza, all'interno delle zone omogenee produttive o di servizi tecnologici ed equivalenti nonché, in quanto esistenti, all'interno degli ambiti specializzati per attività produttive o delle aree ecologicamente attrezzate di cui agli articoli A-13 e A-14 dell'Allegato alla L.R. n. 20/2000.

TITOLO IV – ELABORATI

ART.11 ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO

Il Piano è articolato nelle seguenti Sezioni:

SEZIONE A - PREMESSA E QUADRO CONOSCITIVO
SEZIONE B - RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SEZIONE C - ELABORATI CARTOGRAFICI
SEZIONE D - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
SEZIONE E - VALSAT
SEZIONE F – ACCORDI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA L.R. N. 20/2000